



NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 154 – febbraio 2024

INDICE:

1. Sezioni Unite.
2. Sezioni Semplici:
 - A. Diritto penale - parte generale.
 - B. Diritto penale – parte speciale.
 - C. Leggi speciali.
 - D. Diritto processuale.
 - E. Esecuzione penale e sorveglianza.
 - F. Misure di prevenzione.
 - G. Responsabilità da reato degli enti.

1. Sezioni Unite.

Sez. un., sent. n. 8052 del 26 ottobre 2023 (dep. 23 febbraio 2024), Presidente Cassano, Relatore Silvestri.

Confisca cd. allargata o sequestro ad essa finalizzato - Divieto ex art. 240-*bis* cod. pen. di giustificare la legittima provenienza dei beni che ne formano oggetto considerando il danaro utilizzato per acquistarli provento o reimpiego di evasione fiscale - Ambito di applicabilità - Indicazione.

Le sezioni unite hanno affermato che il divieto previsto dall'art. 240-bis cod. pen., introdotto dall'art. 31 legge 17 ottobre 2017, n. 161, di giustificare la legittima provenienza dei beni oggetto della confisca c.d. allargata o del sequestro ad essa finalizzato, sul presupposto che il danaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, si applica anche ai beni acquistati prima della sua entrata in vigore, ad eccezione di quelli acquisiti nel periodo compreso tra il 29 maggio 2014, data della pronuncia delle Sezioni unite n. 33451/2014, Repaci, e il 19 novembre 2017, data di entrata in vigore della legge n. 161 del 2017.”

È stato composto in tale modo il contrasto ermeneutico afferente ad un profilo di diritto intertemporale, insorto in seno alla giurisprudenza di legittimità, avendo invero l'art. 31, l. 17 ottobre 2017, n. 161, introdotto la disposizione - oggi contenuta nell'art. 240-*bis* c.p. - secondo cui il condannato o l'indagato «non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il danaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale».

Alla stregua di un primo indirizzo interpretativo, deve riconoscersi alla norma *de qua* natura processuale. Ragione per cui, in forza dei criteri di ragionevolezza e tutela dell'affidamento, non può trovare applicazione nelle ipotesi di ricostruzioni patrimoniali relative ad anni antecedenti a quello della sua introduzione (cfr. Cass., Sez. I pen., 11 ottobre 2019, n. 1778).

L'assunto si fonda su un duplice ordine di considerazioni. *In primis*, la necessità di non sovrapporre la confisca allargata a quella di prevenzione. E, *in secundis*, la natura del divieto probatorio.

Segnatamente, esclusivamente avuto riguardo alla confisca di prevenzione la sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche può essere giustificata adducendo proventi da evasione fiscale. Le relative previsioni normative, invero, sono deputate a sottrarre alla disponibilità dell'interessato tutti i beni che siano frutto di attività illecite o che ne costituiscano il reimpiego, senza operare distinzioni sulla provenienza o meno mafiosa di medesimi (cfr. Sez. un., 29 maggio 2014, n. 33451).

L'opposto orientamento, di contro, propugna la possibilità di applicare il divieto probatorio anche a cespiti acquisiti prima dell'entrata in vigore della legge n. 161 del 2017 (cfr. Sez. II pen., n. 6587 del 2022, in *C.E.D. Cass.*, n. 282690; Sez. II pen., 4 novembre 2021, n. 15551, *ivi*, n. 283384).

Affermazione che, si ritiene, non possa essere inficiata dal principio espresso dall'art. 11 preleggi in quanto, attesa la natura di misura di sicurezza della confisca allargata, non opera il principio di irretroattività della legge ex art. 2 c.p.

Ne consegue l'applicabilità dell'istituto anche ai reati commessi nel tempo in cui non erano legislativamente previsti, oppure in cui erano diversamente disciplinati, avuto riguardo al tipo, alla qualità ed alla durata (cfr. Sez. I pen., 24 ottobre 2012, n. 44543, in *C.E.D. Cass.* n. 254698; Sez. VI pen., 6 marzo 2009, n. 25096, *ivi*, n. 244355). All'uopo sostenendo che, anche laddove si riconoscesse alla norma natura processuale, dovrebbe comunque trovare applicazione il criterio *tempus regit actum*, in rapporto all'art. 200, comma 1, c.p., in base al quale le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione.

Sez. un., 29 febbraio 2024, Presidente Cassano, Relatore Corbo.

Cooperazione giudiziaria - Ordine europeo di indagine penale - Acquisizione risultati di comunicazioni criptate disposte da un'autorità giudiziaria straniera - Applicabilità disciplina ex art. 270 c.p.p. - Possibilità di controllo giurisdizionale, preventivo o successivo, circa l'utilizzabilità dei risultati, nell'ordinamento interno.

Le Sezioni unite, secondo l'informazione provvisoria fornita dal Servizio Novità della Cassazione, all'esito dell'udienza del 29 febbraio 2024, ai quesiti devoluti: *«a) Se l'acquisizione, mediante ordine europeo d'indagine, dei risultati di intercettazioni disposte da un'autorità giudiziaria straniera, in un proprio procedimento, su una piattaforma informatica criptata e su criptofonini integri l'ipotesi disciplinata, nell'ordinamento nazionale, dall'art. 270 cod. proc. pen.*

b) Se, ai fini dell'emissione dell'ordine europeo di indagine finalizzato al suddetto trasferimento, occorra la preventiva autorizzazione del giudice.

c) Se l'utilizzabilità degli esiti investigativi di cui al precedente punto a) sia soggetta a vaglio giurisdizionale nello Stato di emissione dell'ordine europeo di indagine», hanno fornito le seguenti soluzioni:

«primo quesito: affermativa.

secondo quesito: negativa.

terzo quesito: affermativa; l'Autorità giurisdizionale dello Stato di emissione dell'ordine europeo di indagine deve verificare il rispetto dei diritti fondamentali, comprensivi del diritto di difesa e della garanzia di un equo processo».

Sez. un., sent. n. 7029 del 28 settembre 2023 (dep. 16 febbraio 2024), Presidente Cassano, Estensore Casa.

Esecuzione - Applicazione della disciplina del reato continuato - Reati giudicati separatamente con rito abbreviato tra i quali sia compreso uno punito con la pena dell'ergastolo - Inflizione, per tale reato, della pena di anni trenta di reclusione da parte del giudice della cognizione - Individuazione, da parte del giudice dell'esecuzione, della "pena più grave inflitta" identificativa della "violazione più grave" - Criteri.

Le Sezioni Unite penali hanno affermato i seguenti principi di diritto: «- ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione deve considerare come "pena più grave inflitta", che identifica la "violazione più grave", quella concretamente irrogata dal giudice della cognizione siccome indicata nel dispositivo di sentenza;

- ai sensi degli artt. 671 cod. proc. pen. e 187 disp. att. cod. proc. pen., in caso di riconoscimento della continuazione tra reati giudicati separatamente con rito abbreviato, fra cui sia compreso un delitto punito con la pena dell'ergastolo per il quale il giudice della cognizione abbia applicato la pena di anni trenta di reclusione per effetto della diminvente di un terzo ex art. 442, comma 2, terzo periodo, cod. proc. pen. (nel testo vigente sino al 19 aprile 2019), il giudice dell'esecuzione deve considerare come "pena più grave inflitta" che identifica la "violazione più grave" quella conseguente alla riduzione per il giudizio abbreviato».

È stato così composto il contrasto interpretativo insorto nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla corretta individuazione della nozione di "pena più grave inflitta" ai sensi dell'art. 187 disp. att. c.p.p. e delle correlate ricadute nella questione in disamina.

Invero secondo un primo orientamento ermeneutico per pena più grave inflitta deve intendersi quella antecedente alla riduzione per il rito abbreviato.

Ratio fondante di tale assunto è la considerazione della natura prettamente processuale della diminvente di cui all'[art. 442](#), comma 2, c.p.p., da cui, appunto, discende la riduzione di pena.

Riduzione che consiste in una mera operazione aritmetica conseguente alla scelta del rito da parte dell'imputato, logicamente e temporalmente, da eseguirsi dopo la determinazione della pena, effettuata secondo i criteri e nel rispetto delle norme sostanziali.

Pertanto, il riconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra i reati oggetto di condanne emesse all'esito di distinti giudizi abbreviati comporta, previa individuazione del reato più grave, la determinazione della pena base nella sua entità precedente all'applicazione della diminvente per il rito abbreviato, l'applicazione dell'aumento per continuazione su detta pena base e, infine, il computo sull'intero in tal modo ottenuto della diminvente per il rito abbreviato (cfr. Cass., Sez. V pen., Sent. n.

18368 del 9 dicembre 2003, in *C.E.D. Cass.* n. 229229; Sez. un., sent. n. 45583 del 25 ottobre 2007, *ivi*, n. 237692; Sez. I pen., sent. n. 26758 del 29 maggio 2009; Sez. I pen., 5 settembre 2019, n. 37168; [Sez. I pen., 5 maggio 2010, n. 20007](#), in *C.E.D. Cass.* n. 247616).

L'opposto indirizzo interpretativo afferma, invece, che, ai fini dell'individuazione della violazione più grave nel reato continuato in sede esecutiva, il giudice deve tenere conto della sanzione più severa concretamente inflitta, anche se frutto della riduzione di un terzo in caso di condanna pronunciata con rito abbreviato.

Ai fini dell'individuazione della violazione più grave nel reato continuato in sede esecutiva, il giudice deve, pertanto, tenere conto della sanzione più severa concretamente inflitta, previa riduzione di un terzo nel caso di condanna pronunciata con rito abbreviato (cfr. Cass. Sez. I pen., 24 dicembre 2008, n. 48204).

Sez. un., 29 febbraio 2024, Presidente Cassano, Relatore Corbo.

Mezzi di prova - Acquisizione di messaggi su *chat* di gruppo scambiati con sistema cifrato attraverso un ordine europeo d'indagine di un'autorità giudiziaria straniera - Rilevanza ex art. 234-bis c.p.c. o ai sensi dell'art. 234 c.p.p. o in base ad altra disciplina di acquisizione prove - Utilizzabilità dei dati - Verifica giurisdizionale nazionale.

Le Sezioni unite, secondo l'informazione provvisoria fornita dal Servizio Novità della Cassazione, all'esito dell'udienza del 29 febbraio 2024, ai quesiti devoluti: «a) *Se il trasferimento all'Autorità giudiziaria italiana, in esecuzione di ordine europeo di indagine, del contenuto di comunicazioni effettuate attraverso criptofonini e già acquisite e decrittate dall'Autorità giudiziaria estera in un proprio procedimento penale, costituisca acquisizione di documenti e di dati informatici ai sensi dell'art. 234-bis cod. proc. pen. o di documenti ex art. 234 cod. proc. pen. ovvero sia riconducibile ad altra disciplina relativa all'acquisizione di prove.*

b) Se il trasferimento di cui sopra debba essere oggetto di verifica giurisdizionale preventiva della sua legittimità, nello Stato di emissione dell'ordine europeo di indagine.

c) Se l'utilizzabilità degli esiti investigativi di cui al precedente punto a) sia soggetta a vaglio giurisdizionale nello Stato di emissione dell'ordine europeo di indagine», hanno fornito le seguenti soluzioni:

«*primo quesito*: il trasferimento di cui sopra rientra nell'acquisizione di atti di un procedimento penale che, a seconda della loro natura, trova alternativamente il suo fondamento negli artt. 78 disp. att. cod. proc. pen., 238, 270 cod. proc. pen. e, in quanto tale, rispetta l'art. 6 della Direttiva 2014/41/UE;

secondo quesito: negativa, rientrando nei poteri del pubblico ministero quello di acquisizione di atti di altro procedimento penale

terzo quesito: affermativa; l'Autorità giurisdizionale dello Stato di emissione dell'ordine europeo di indagine deve verificare il rispetto dei diritti fondamentali, comprensivi del diritto di difesa e della garanzia di un equo processo».

Sez. un., 29 febbraio 2024, Presidente Cassano, Relatore Aprile.

Reato - Continuità normativa tra la fattispecie incriminatrice di millantato credito ex art. 346, comma 2, c.p., abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. s), legge 9 gennaio 2019, n. 3 e quella di traffico di influenze illecite, di cui all'art. 346-bis c.p., come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. t) della medesima legge.

Le Sezioni unite, secondo l'informazione provvisoria fornita dal Servizio Novità della Cassazione, all'esito dell'udienza del 29 febbraio 2024, al quesito devoluto: «*Se sussista continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui all'art. 346, comma secondo, cod. pen. - abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. s) della legge 9 gennaio 2019, n. 3 - e il reato di traffico di influenze illecite di cui all'art. 346-bis cod. pen., come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. t) della citata legge n. 3 del 2019*», hanno fornito soluzione: «Negativa»

[Sez. un., sent. 28 settembre 2023 \(dep. 6 febbraio 2024\), n. 5352, Presidente Cassano, Estensore Liberati.](#)

Sentenza di patteggiamento - Sospensione condizionale della pena - Mancata subordinazione agli obblighi, concordati dalle parti, di cui all'art. 165, quinto comma, cod. pen. - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Ragioni.

Le Sezioni unite hanno affermato il seguente principio di diritto: «la sentenza di patteggiamento con cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena non subordinata, come concordato tra le parti, agli obblighi di cui all'art. 165, quinto comma, cod. pen., necessariamente previsti in relazione ai reati ivi contemplati, non è ricorribile per cassazione, non determinando tale omissione un'ipotesi di illegalità della pena».

È stato così composto il contrasto esistente nella giurisprudenza di legittimità sull'impugnabilità con ricorso per cassazione delle sentenze di applicazione della pena su richiesta viziate nella parte relativa alla sospensione condizionale della pena.

Invero, alla stregua di un indirizzo ermeneutico, in caso di sentenza di patteggiamento, l'illegittima applicazione della sospensione condizionale della pena, in quanto non subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti come condizione necessaria dalla legge ai fini dell'applicazione del beneficio,

non può essere dedotta con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-*bis*, c.p.p., trattandosi di vizio non riconducibile al concetto di illegalità della pena.

Alcune pronunce hanno affermato questo principio in relazione alla fattispecie di cui all'art. 165, comma 2, c.p., secondo cui «*La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente*» (cfr. Cass., Sez. VI pen., sent. n. 36772 del 12 settembre 2022, in *C.E.D. Cass.* n. 283829; Sez. VI pen., sent. n., 35485 del 23 aprile 2021, *ivi* n. 281945).

Altre hanno enunciato il medesimo principio rispetto alla previsione di cui all'art. 165, comma 5, c.p., in cui si prevede: «*Nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati*» (cfr. Cass. Sez. VI pen., sent. n. 23416 del 10 marzo 2022; Sez. VI pen., sent. n. 9690 del 17 febbraio 2022).

Ulteriori, ancora, hanno affermato l'inammissibilità, avverso le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, del ricorso per cassazione del Pubblico Ministero che censura la concessione della sospensione condizionale della pena quando il beneficio non potrebbe essere applicato per divieto di legge, in quanto denunciante vizio estraneo alla nozione di illegalità della pena (cfr. Cass. Sez. VI pen., sent. n. 29950 del 23 giugno 2022, in *C.E.D. Cass.* n. 283723, in relazione all'art. 164, comma 4, c.p., che pone il divieto di concedere la sospensione condizionale della pena più di una volta o, comunque, oltre i limiti sanzionatori previsti dall'art. 163 c.p.; Sez. VI pen., sent. n. 35627 del 13 giugno 2022, *ivi*, n. 283732, Sez. VI pen., sent. n. 18976 del 22 febbraio 2022, avuto riguardo al dettato dell'art. 164, comma 2, n.1, c.p., che impedisce l'applicazione del beneficio per colui che abbia riportato precedenti condanne per delitto o sia stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale).

La *ratio* fondante di tale indirizzo interpretativo deve rinvenirsi nel quadro normativo in materia di impugnazioni proponibili contro la sentenza di patteggiamento. Segnatamente, a norma dell'art. 448, comma 2-*bis*, c.p.p., come inserito dall'art 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, contro la sentenza di applicazione della pena è ammesso ricorso per cassazione «*solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza*».

Peraltro, secondo la giurisprudenza, anche delle Sezioni unite, la disposizione di riferimento per valutare l'ammissibilità del ricorso per cassazione che pone questioni attinenti ai punti oggetto dell'accordo negoziale è l'art. 448, comma 2-*bis*, c.p.p., a cui avere riguardo in caso di disposizioni relative alla

sospensione condizionale della pena concordate tra le parti (cfr. Sez. un., sent. n. 21369 del 26 settembre 2019, in *C.E.D. Cass.* n. 279349-01).

Ne discende che l'inammissibilità del ricorso avverso disposizioni relative alla sospensione condizionale della pena concordate tra le parti deve correlarsi alla nozione d'illegalità della pena, da intendersi come nettamente distinta da quella di illegittimità della pena, ed all'estraneità delle disposizioni sulla sospensione condizionate al nucleo centrale del concetto di pena.

In proposito si osserva che *«il concetto di "illegalità" presuppone la totale estraneità della pena al sistema e sembra si stia gradualmente ma inesorabilmente restringendo a favore della finitima, mera "illegittimità" della pena, quest'ultima configurabile quando la sanzione, pur astrattamente compatibile con le norme che la regolano, risulti in concreto contraria a specifiche prescrizioni che ne avrebbero condizionato l'operatività»* (Sez. VI pen., sent. n. 36772 cit., nonché Sez. VI, sent. n. 9690, cit.; Sez. un., sent. n. 18821 del 24 ottobre 2013, Sez. un, sent. n. 33040 del 26 febbraio 2015, in *C.E.D. Cass.* n. 264207; Sez. un., sent. n. 47766 del 26 giugno 2015, *ivi*, n. 265108; Sez. un., sent. n. 28910 del 28 febbraio 2019).

Peraltro, mentre la pena è *«tradizionalmente intesa quale malum passionis propter malum actionis»*, e quindi *«come sofferenza inflitta per l'offesa cagionata mediante il reato»*, la sospensione condizionale, a alla luce di quanto osservato dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 295 del 2005, *«articola [...] un meccanismo di paralisi (soltanto eventualmente temporanea) della pretesa punitiva che, oltretutto, lungi dal condividere tutte le finalità della pena, persegue soltanto la prevenzione generale positiva, in funzione di potenziale recupero del condannato»* (cfr. Cass. Sez. VI, pen., sent. n. 36772, cit.).

Altro orientamento invece, sostiene che, anche in caso di sentenza di patteggiamento, l'omessa subordinazione della sospensione condizionale della pena ad uno degli obblighi previsti come condizione necessaria dalla legge ai fini dell'applicazione del beneficio, può essere dedotta con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-*bis*, c.p.p., atteso che vanno ricondotti al concetto di pena illegale anche gli istituti che incidono sulla effettiva e concreta applicazione delle sanzioni (cfr. Sez. IV pen., sent., n. 47202 del 18 novembre 2022, in *C.E.D. Cass.* n. 283925; Sez. II pen. sent. n. 11611 del 27 gennaio 2020, *ivi*, n. 278632; Sez. V pen., sent. n. 49481 del 13 novembre 2019, non massimata; Sez. VI pen., sent. n. 17119 del 14 marzo 2019, in *C.E.D. Cass.* n. 275898; Sez. IV pen., sent. n. 5064 del 6 novembre 2018, *ivi*, n. 275118).

In tale alveo rientrano alcune pronunce che hanno ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione del Pubblico Ministero avverso sentenza di patteggiamento che aveva concesso la sospensione condizionale in relazione ad una pena superiore a quella per la quale la legge consente il beneficio, osservando che *«la statuizione della sospensione della intera pena, oltre il limite dei due anni previsto dall'art. 163 cod. pene in cui la pena*

può essere sospesa, determin[a] una pena illegale, nel senso di pena non prevista dall'ordinamento» (cfr. Sez. IV pen., sent. n. 42264 del 6 ottobre 2022, non massimata).

L'indirizzo *de quo*, nel ritenere ammissibile la proposizione, avverso una sentenza di patteggiamento, del ricorso per cassazione con il quale il Pubblico Ministero contesta l'omessa subordinazione della sospensione condizionale della pena ad uno degli obblighi previsti come condizione necessaria dalla legge, ai fini dell'applicazione del beneficio, condivide con quello cui si oppone che, per l'esame della questione, un ruolo centrale è svolto dalla disposizione di cui all'art. 448, comma 2-*bis*, c.p.p., ma accoglie una diversa nozione di pena illegale.

Ivi si dà atto, infatti, che la stessa, per come elaborata dalle pronunce delle Sezioni unite, non risulta estesa all'istituto della sospensione condizionale della pena e, anzi, sembra escludere quest'ultimo dall'ambito della sua applicazione.

Si osserva, invero, che la nozione di pena illegale è riferita alle ipotesi di pena inflitta *extra o contra legem*, giacché non prevista dall'ordinamento giuridico, o non corrispondente, per specie o quantità, a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice concreta. Nonché all'ipotesi di pena determinata dal giudice attraverso un procedimento di commisurazione basato su una norma dichiarata costituzionalmente illegittima. E, ancora, a quella di pena determinata in violazione del principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole.

Nozione non inclusiva delle ipotesi di pena complessivamente legittima anche se determinata secondo un processo argomentativo viziato, e non riferibile a «profili incidenti sul regime applicativo della sanzione, a meno che ciò non comporti la determinazione di una pena estranea all'ordinamento per specie, genere o quantità.

2. Sezioni semplici.

A. Diritto penale – parte generale.

[**Sez. III sent. 1° febbraio 2024 – 20 febbraio 2024 n. 7458, Pres. Ramacci, Rel. Galanti.**](#)

Misure di sicurezza – Espulsione disposta dopo sentenza di patteggiamento – Condizioni.

In tema di misure di sicurezza, l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato a pena espiata, prevista dall'art. 86, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, può essere applicata dal giudice di merito con la sentenza di patteggiamento solo previo e motivato accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale dello straniero.

Sez. V sent. 7 febbraio 2024 - 22 febbraio 2024, n. 7735, Pres. Caputo, Rel. Scordamaglia.

Misure di sicurezza patrimoniali - Confisca facoltativa - Relazione di asservimento tra cosa e reato.

La confisca facoltativa di cose servite o destinate a commettere il reato può dirsi legittima soltanto quando sia dimostrata la relazione di asservimento tra cosa e reato, nel senso che la prima deve essere oggettivamente collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, il quale riveli effettivamente la probabilità del ripetersi di un'attività punibile; donde, ai fini della legittimità della confisca facoltativa di autovettura utilizzata per commettere un reato, si è pretesa la dimostrazione di un collegamento stabile del veicolo con l'attività criminosa, che dia vita ad un rapporto funzionale desumibile anche dall'impiego di manipolazioni, di particolari accorgimenti insidiosi o di modifiche strutturali, non rilevando, in tal caso, che le parti del veicolo modificate conservino la funzionalità originaria, in modo da continuare a potere essere utilizzate anche per finalità non delittuose.

Sez. III sent. 12 settembre 2023 – 9 febbraio 2024 n. 5658, Pres. Andreazza, Rel. Gentili.

Proscioglimento per particolare tenuità del fatto – Soglie di punibilità – Rilevanza ex art. 131 bis c.p.

La sussistenza di una soglia di punibilità, costituendo essa il discrimine fra ciò che è penalmente del tutto irrilevante e ciò che, invece, costituisce in linea astratta illecito penale, non è ostativa all'affermazione che, pur in presenza dell'avvenuto superamento della predetta soglia, una determinata condotta possa essere caratterizzata da quella particolare tenuità della offesa arrecata al bene interesse tutelato inidonea a giustificare la risposta sanzionatoria dell'ordinamento, secondo la previsione di cui all'art. 131-bis c.p.

Con specifico riferimento all'applicazione in tema di reati tributari, si veda altresì [Sez. III 30 gennaio – 23 febbraio 8045](#)

Sez. VI sent. 6 febbraio 2024 – 28 febbraio 2024 n. 8756, Pres. Villoni, Rel. Di Giovine.

Reato Continuato – Art. 81 c.p. – Reati puniti con pene diverse – Aumento di pena - Criterio di determinazione.

Per i reati riuniti in continuazione, qualora il reato più grave sia sanzionato congiuntamente con pena detentiva e pena pecuniaria ed il reato-satellite con pena alternativa, il giudice deve operare l'aumento di pena per tale reato in relazione ad una soltanto delle specie della pena-base determinata per il primo.

Sez. III sent. 10 gennaio 2024 – 22 febbraio 2024 n. 7718, Pres. Andrezza, Rel. Pazienza.

Reato continuato – Sussistenza del medesimo disegno criminoso – Elementi sintomatici.

In tema di reato continuato, l'esistenza del medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l'unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l'identica natura dei reati, l'analogia del "modus operandi" e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti, essendo sufficiente l'esistenza anche di alcuni soltanto di tali indici, purché significativi.

Sez. III sent. 12 novembre 2023 – 9 febbraio 2024 n. 5676, Pres. Gentili, Rel. Gai.

Recidiva – Verifica del giudice – Rilevanza e significato della reiterazione dell'illecito.

In presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 c.p., è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali.

B. Diritto penale - parte speciale.

Sez. VI sent. 22 dicembre 2023 – 1° febbraio 2024 n. 4641, Pres. Di Stefano, Rel. Amoroso.

Associazione di tipo mafioso – Art. 416 bis c.p. – Concorso esterno – Attività imprenditoriale- Presupposti.

Il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso è ravvisabile nella condotta dell'imprenditore che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale e pur privo della affectio societatis, instauri con la cosca un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti, per l'imprenditore, nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e, per l'organizzazione mafiosa, nell'ottenere risorse, servizi o utilità, anche in forma di corresponsione di una percentuale sui profitti percepiti dal concorrente esterno. Ove si tratti di un apporto occasionale ed episodico è richiesto che la condotta di supporto degli scopi dell'associazione rivesta una rilevanza essenziale per le sorti del sodalizio.

Sez. I sent. 14 febbraio 2024 – 28 febbraio 2024 n. 8799, Pres. Petruzzellis, Rel. Pardo.

Delitti contro la fede pubblica – Falso in scrittura privata – Assegno recante clausola di non trasferibilità – Illiceità penale – Esclusione – Illiceità civile – Sussistenza.

In tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 c.p. e della nuova formulazione dell'art. 491 c.p. ad opera del d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7, la condotta di falsificazione dell'assegno bancario avente clausola di non trasferibilità non rientra più tra quelle soggette a sanzione penale ed integra un illecito civile, mentre permane la rilevanza penale dei falsi in titoli di credito trasmissibili per girata (*Richiamato il principio di diritto espresso da Sez. Un. Pen., n. 40256 del 19/07/2018, Rv. 273936 – 01, la Corte ha accolto il ricorso dell'imputato, trattandosi, nel caso di specie, di un assegno superiore ad € 1000 euro, munito di clausola di non trasferibilità e, pertanto, di un fatto che non costituisce reato*).

Sez. III sent. 10 gennaio 2024 – 22 febbraio 2024 n. 7717, Pres. Andreazza, Rel. Di Stasi.

Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone – Elemento materiale.

Perché sussista la contravvenzione di cui all'art. 659 c.p. relativamente ad attività che si svolge in ambito condominiale, è necessaria la produzione di rumori idonei ad arrecare disturbo o a turbare la quiete e le occupazioni non solo degli abitanti dell'appartamento sovrastante o sottostante la fonte di propagazione, ma di una più consistente parte degli occupanti il medesimo edificio.

Sez. V sent. 14 febbraio 2024 - 26 febbraio 2024, n. 8304, Pres. Vessichelli, Rel. Caputo.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche - Differenze.

Il reato di indebita percezione di pubbliche erogazioni si differenzia da quello di truffa aggravata, finalizzata al conseguimento delle stesse, per la mancata inclusione, tra gli elementi costitutivi, della induzione in errore dell'ente erogatore, il quale si limita a prendere atto dell'esistenza dei requisiti autocertificati dal richiedente, senza svolgere una autonoma attività di accertamento, la quale è riservata ad una fase meramente eventuale e successiva.

Sez. IV, sentenza 13 dicembre 2023 – 15 febbraio 2024, n. 6773, Pres. Ciampi – Rel. Ricci.

Reati contro l'incolumità pubblica - Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari o di altre cose - Avvelenamento di acque o sostanze alimentari - Differenze con il reato di adulterazione.

La condotta di avvelenamento di acque o sostanze destinate all'alimentazione, sanzionata dall'art. 439 c.p. se sorretta da dolo e dall'art. 452, co. 1, c.p. se colposa, si differenzia da quella di adulterazione o contraffazione, punita dall'art. 440 c.p. nella forma dolosa e dall'art. 452, comma secondo, c.p. in quella colposa, perché l'una è naturalisticamente offensiva, includendo in sé il pericolo per la salute pubblica derivante dall'immissione negli alimenti di sostanze estranee, di natura e in quantità tali che, seppur prive "ex se" di potenzialità letale, per regolarità causale, producono, in caso di assunzione, effetti tossici, valevoli a destare un allarme sanitario, da valutarsi anche in relazione alla tipologia delle malattie conseguenti, mentre l'altra richiede il verificarsi di un pericolo concreto, sostanziandosi in un deterioramento dell'alimento, alterato nella sua composizione e natura biologica o chimico-fisica, senza che sia possibile cogliere la diversa modalità del processo di apporto della sostanza contaminante.

Sentenza non disponibile perché in fase di oscuramento.

[Sez. IV, sentenza 30 novembre 2023 – 1 febbraio 2024, n. 4324, Pres. Dovere – Rel. D'Andrea.](#)

Responsabilità da sinistri stradali - Colpa - Principio di affidamento - Operatività - Condizioni - Fattispecie.

In tema di circolazione stradale, il principio dell'affidamento trova un temperamento nell'opposto principio, secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della prevedibilità. Con particolare riferimento al tema dell'investimento del pedone, il conducente di un veicolo è tenuto a vigilare al fine di avvistare il pedone e percepire così la situazione di pericolo, in presenza della quale è tenuto a porre in essere accorgimenti volti a prevenire il rischio di un investimento. Ne consegue che, perché possa essere affermata la colpa esclusiva del pedone per le lesioni subite o per la morte, è necessario che il conducente si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido ed inatteso.

[Sez. II sent. 17 novembre 2023 – 29 dicembre 2023 n. 51659 Pres. Beltrani, Rel. Saraco.](#)

Scambio elettorale politico-mafioso – Oggetto materiale dello scambio – Nozione – Fattispecie.

Ai fini della configurabilità del reato di scambio elettorale politico-mafioso di cui all'art. 416 *ter* c.p.p., l'oggetto materiale dell'erogazione offerta in cambio della promessa di voti può essere costituito non solo

dal denaro, ma anche da beni traducibili in valori di scambio immediatamente quantificabili in termini economici, quali i mezzi di pagamento diversi dalla moneta, i preziosi, i titoli o i valori mobiliari, restando invece escluse dal contenuto precettivo della norma incriminatrice le altre “*utilità*”, suscettibili di essere oggetto di monetizzazione solo in via mediata (*Fattispecie nella quale la Corte ha escluso che l'utilità potesse rinvenirsi nel cambio di destinazione urbanistica di un fondo, finalizzato a consentire alla locale parrocchia la realizzazione di una mensa per poveri, dalla quale non derivava alcun vantaggio economica per l'imputato*).

[Sez. VI sent. 9 gennaio 2024 – 1° febbraio 2024 n. 4615, Pres. Di Stefano, Rel. Rosati.](#)

Sottrazione beni pignorati - Art. 388 c.p. – Elemento soggettivo del reato – Presupposti.

Nel delitto di sottrazione di beni pignorati o sottoposti a sequestro, trattandosi di fattispecie dolosa, la conoscenza effettiva dell'esistenza del vincolo giudiziario sul bene è indispensabile per la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato, e non può essere validamente surrogata dalla semplice possibilità astratta della stessa, desunta esclusivamente dall'osservanza delle forme legali di comunicazione degli atti, le quali sono strumentali soltanto al regolare svolgimento della procedura giudiziaria esecutiva.

[Sez. VI sent. 28 novembre 2023 – 8 febbraio 2024 n. 5635, Pres. Fidelbo, Rel. Gallucci.](#)

Turbata libertà degli incanti – Art. 353 c.p. – Condotta anteriore alla gara - Insussistenza del reato.

In tema di turbata libertà degli incanti, non integrano i mezzi fraudolenti previsti dalla norma incriminatrice le condotte anteriori all'allestimento della gara tese ad eludere cause ostative alla partecipazione alla procedura di evidenza pubblica, le quali non sono ex se idonee ad esporre a pericolo il bene dell'effettività della libera concorrenza, se non in termini meramente potenziali.

[Sez. II sent. 23 novembre 2023 – 29 dicembre 2023 n. 51670 Pres. Beltrani, Rel. Di Paola.](#)

Usura – Aggravante dello stato di bisogno – Prova in base alla misura degli interessi – Possibilità – Sussistenza – Fattispecie.

Lo stato di bisogno della parte lesa del delitto di usura può essere provato anche con la sola misura degli interessi, nel caso in cui siano di entità tale da far ragionevolmente presumere che solo un soggetto in tale stato possa contrarre il prestito a condizioni tanto inique e onerose (*Fattispecie in cui, a fronte dell'erogazione di un prestito dell'importo di 1.000 euro, era stata pattuita la corresponsione di interessi pari a 300 euro per ogni settimana di ritardo nella restituzione e v'era stata la sottrazione alla persona offesa dell'autovettura del valore di 15.000 euro, mediante la simulazione della sua vendita*).

C. Leggi speciali.

[Sez. II sent. 23 novembre 2023 – 29 dicembre 2023 n. 51714 Pres. Beltrani, Rel. Arioli.](#)

Associazione finalizzata al traffico di stupefacenti – Configurabilità del reato – Condizioni – Interesse comune a immettere droga sul mercato – Diversità degli scopi personali perseguiti dagli associati – Irrilevanza – Fattispecie.

Ai fini della configurabilità del delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, è sufficiente l'esistenza tra i partecipi di una durevole comunanza di scopo, costituito dall'interesse a immettere droga sul mercato del consumo, sicché il vincolo associativo sussiste anche tra venditori e acquirenti della sostanza, non rilevando la diversità dei fini personali e degli utili che i singoli si propongono di ottenere dallo svolgimento dell'attività criminale (*Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto integrato il delitto dalla condotta di un fornitore abituale del sodalizio criminoso*).

[Sez. VI, sentenza 9 novembre 2023 – 5 febbraio 2024 n. 5079, - Pres. Criscuolo – Rel. Vigna.](#)

Legge stupefacenti – Art. 73 DPR 309/90 – Uso personale sostanza stupefacente – Onere della prova.

Ai fini della configurabilità del reato di illecita detenzione di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90, la destinazione all'uso personale della sostanza stupefacente non ha natura giuridica di causa di non punibilità e non è onere dell'imputato darne la prova, gravando invece sulla pubblica accusa l'onere di dimostrare la destinazione allo spaccio.

[Sez. VI, sentenza 17 gennaio 2024 – 12 febbraio 2024 n. 6249, - Pres. Villoni – Rel. Giorgi.](#)

Legge stupefacenti – Art. 73 DPR 309/90 – Concorso formale di reati – Presupposti.

L'art. 73 del d.P.R. n. 309/1990 ha natura giuridica di norma a più fattispecie, con la conseguenza che, da un lato, il reato è configurabile allorché il soggetto abbia posto in essere anche una sola delle condotte ivi previste, dall'altro, deve escludersi il concorso formale di reati quando un unico fatto concreto integri contestualmente più azioni tipiche alternative previste dalla norma, poste in essere senza apprezzabile soluzione di continuità dallo stesso soggetto ed aventi come oggetto materiale la medesima sostanza stupefacente.

Sez. V sent. 1° dicembre 2023 - 22 febbraio 2024, n. 7725, Pres. Sabeone, Rel. Mauro.

Reati fallimentari - Bancarotta - Continuazione - Disciplina derogatoria.

Nel caso di consumazione di una pluralità di condotte tipiche di bancarotta, anche relative a diverse fattispecie di cui agli artt. 216 e 217 l. fall., nell'ambito del medesimo fallimento, le stesse mantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo ad un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dall'art. 219, co. 2, n. 1), l. fall., disposizione che pertanto non prevede, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta per i reati fallimentari una peculiare disciplina della continuazione derogatoria di quella ordinaria di cui all'art. 81 c.p.

Sez. V sent. 8 febbraio 2024 - 29 febbraio 2024, n. 8921, Pres. Miccoli, Rel. Sgubbi.

Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta documentale - Dolo specifico.

La bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, co. 1, n. 2 l. fall. prevede due fattispecie alternative: quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili; quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita.

Le condotte riferibili alla prima ipotesi (sottrazione e distruzione, cui va equiparata l'omissione) integrano gli estremi del reato di bancarotta documentale fraudolenta solo laddove sorrette da dolo specifico; solo, cioè, qualora si accerti che scopo di esse sia quello di recare pregiudizio ai creditori. Ed è proprio tale finalità a distinguere la bancarotta fraudolenta da quella semplice documentale, prevista dall'art. 217 l. fall. e punita anche a titolo di colpa, con riferimento all'omissione della tenuta delle scritture.

Sez. V sent. 1° dicembre 2023 - 22 febbraio 2024, n. 7725, Pres. Sabeone, Rel. Mauro.

Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta patrimoniale - Reato a condotta eventualmente plurima.

Il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale ha natura di reato a condotta eventualmente plurima, che può essere realizzato con uno o più atti, senza che la loro ripetizione, nell'ambito dello stesso fallimento, dia luogo ad una pluralità di reati in continuazione, non venendo meno il carattere unitario del reato quando le condotte previste dall'art. 216 l. fall. siano tra loro omogenee, perché lesive del medesimo bene giuridico, e tra loro contigue.

Sez. V sent. 13 novembre 2023 - 13 febbraio 2024, n. 6379, Pres. Catena, Rel. Belmonte.

Reati fallimentari - Bancarotta semplice - Mancata tempestiva richiesta di dichiarazione di fallimento - Colpa grave.

Nel reato di bancarotta semplice la mancata tempestiva richiesta di dichiarazione di fallimento da parte dell'amministratore della società è punibile se dovuta a colpa grave, che può essere desunta, non sulla base del mero ritardo nella richiesta di fallimento, ma, in concreto, da una provata e consapevole omissione.

Sez. IV, sentenza 23 gennaio 2023 – 5 febbraio 2024, n. 4931, Pres. Piccialli – Rel. Pezzella.

Reati stradali - Guida in stato di ebbrezza - Veicolo in fermata - Configurabilità del reato - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

Ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, non rileva che il veicolo sia fermo al momento dell'effettuazione del "test" di controllo sul conducente, atteso che la "fermata" costituisce fase della circolazione. (In applicazione del principio, la Corte ha giudicato immune da censure la decisione che aveva ritenuto configurabile la contravvenzione in un caso in cui il conducente di un veicolo era stato sottoposto ad alcoltest da agenti di polizia in un momento nel quale la vettura era in fase di "fermo tecnico", perché uscita di strada in conseguenza di un sinistro stradale).

Sentenza non disponibile perché in fase di oscuramento.

Sez. III sent. 24 ottobre 2023 – 15 febbraio 2024 n. 6820, Pres. Galterio, Rel. Semeraro.

Reati tributari – Omessa dichiarazione – Natura del delitto ex art. 5 D. lgs. 5/74 – Dolo – accertamento.

In tema di reati tributari, l'affidamento ad un professionista dell'incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per il delitto di omessa dichiarazione (art. 5, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74), in quanto, trattandosi di reato omissivo proprio, la norma tributaria considera come personale ed indelegabile il relativo dovere; tuttavia, la prova del dolo specifico di evasione non deriva dalla semplice violazione dell'obbligo dichiarativo né da una colpa in vigilando sull'operato del professionista che trasformerebbe il rimprovero per l'atteggiamento antidoveroso da doloso in colposo, ma dalla ricorrenza di elementi fattuali dimostrativi che il soggetto obbligato ha consapevolmente preordinato l'omessa dichiarazione all'evasione dell'imposta per quantità superiori alla soglia di rilevanza penale.

Sez. III sent. 7 novembre 2023 – 2 febbraio 2024 n. 4754, Pres. Galterio, Rel. Aceto.

Reati tributari – Sequestro preventivo di beni destinati a confisca obbligatoria – Obbligo di motivazione.

La natura obbligatoria della confisca, diretta o per equivalente, di cui all'art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, non esime il giudice della cautela dall'obbligo di dare conto delle ragioni della anticipata apprensione dei beni: la natura obbligatoria è predicato della confisca (pronunciata all'esito di sentenza di condanna), non del sequestro che la precede (in assenza di specifiche indicazioni di segno contrario).

Sentenza che si segnala per le argomentazioni sviluppate nel solco di quanto a suo tempo affermato da SS. UU 36959/21 Ellade.

D. Diritto processuale.

Sez. II sent. 12 dicembre 2023 – 14 febbraio 2024 n. 6595 Pres. Beltrani, Rel. Aielli.

Accesso ai programmi di giustizia riparativa – Ordinanza di rigetto della richiesta – Mancata previsione normativa di impugnabilità del provvedimento di diniego – Questione di legittimità costituzionale – Insussistenza – Ragioni.

La mancata previsione dell'impugnabilità, nell'ambito del procedimento penale, dell'ordinanza che nega all'indagato/imputato l'accesso ad un programma di giustizia riparativa non pone problemi di legittimità costituzionale, poiché il procedimento riparativo di cui all'art. 129 bis c.p.p. non ha natura giurisdizionale, concretizzandosi in un servizio pubblico di cura relazionale tra persone, disciplinato da regole non mutuabili da quelle del processo penale, che talora risultano incompatibili con queste ultime (*In motivazione la Corte, al fine di verificare la legittimità costituzionale della mancata previsione dell'impugnabilità dell'ordinanza con la quale sia stata rigettata la richiesta di accesso ad un programma di giustizia riparativa, ha esaminato la natura giuridica del nuovo istituto introdotto dall'art. 7 del d.lgs. n. 150/2022*).

Sez. III sent. 24 gennaio 2024 – 21 febbraio 2024 n. 7542, Pres. Ramacci, Rel. Di Stasi.

Appello – Divieto di reformatio in peius – Applicazione – Ripercussioni in tema di determinazione della pena.

Il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dal solo imputato non riguarda unicamente l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di appello, quando esclude uno dei reati in continuazione e per l'effetto infligge una

sanzione inferiore a quella applicata in precedenza, non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado.

Sez. III sent. 24 gennaio 2024 – 7 febbraio 2024 n. 5481, Pres. Ramacci, Rel. Semeraro.

Appello – Termine a comparire – Modifiche introdotte dalla cd. L. Cartabia – Decorrenza.

La nuova disciplina di cui all'art. 601, comma 3, c.p.p., che individua in quaranta giorni, piuttosto che venti, il nuovo termine a comparire è vigente e decorre dalla data del 30/12/2022, sulla base del combinato disposto del predetto d.lgs. n. 150 del 2020, del d.l. n. 228 del 2021 all'art. 16, comma 1, nonché in applicazione del disposto di cui all'art. 6 del d.l. n. 162 del 2022.

Questione oggetto di contrasto giurisprudenziale: in senso conforme, si veda altresì Cass. II 49644/2023 Delle Fratte.

Sez. V sent. 1° dicembre 2023 - 22 febbraio 2024, n. 7738, Pres. Sabeone, Rel. Cananzi.

Archiviazione - Imputazione coatta per un fatto-reato diverso - Abnormità dell'ordinanza.

L'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari ordina l'imputazione coatta per un fatto-reato diverso da quello iscritto nel registro ex art. 335 c.p.p. per il quale è stata avanzata richiesta di archiviazione, è abnorme in quanto in palese violazione dell'equilibrio che deve sussistere fra i poteri e le prerogative delle parti rispetto a quelli del Gip, il quale, nell'ambito della finestra di giurisdizione assegnatagli per il controllo del rispetto del principio della obbligatorietà dell'azione penale ex art. 112 Cost., può solo ordinare l'iscrizione nel menzionato registro del fatto-reato diverso, sia per evitare l'ingerenza nei poteri propri del pubblico ministero di indagine e di determinazione quanto all'esercizio o meno dell'azione penale sul fatto ulteriore, sia anche per garantire i diritti di difesa dell'indagato, da esercitare rispetto alla diversa ipotesi di reato fin dalla fase delle indagini e non solo in fase dibattimentale.

Sez. II sent. 14 febbraio 2024 – 28 febbraio 2024 n. 8805 Pres. Petruzzellis, Rel. Pardo.

Competenza territoriale – Determinazione – Rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione ex art. 24 bis c.p.p. – Prospettazione di profili di incompetenza differenti rispetto a quelli già sollevati dinanzi al giudice di merito – Possibilità – Esclusione.

In tema di rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza territoriale ex art. 24 bis c.p.p. non è consentita alle parti, in sede di trattazione dinanzi alla Corte di cassazione, la prospettazione di profili di incompetenza differenti rispetto a quelli già sollevati dinanzi al giudice di merito e formanti oggetto dell'ordinanza di rimessione della questione.

Sez. VI, sentenza 10 gennaio 2024 – 9 febbraio 2024 n. 5639, - Pres. De Amicis – Rel. Di Giovine.

Condanna a pena sostitutiva - Giudizio di appello – Art. 601 c.p.p. – Diniego – Obbligo di motivazione – Necessità.

Laddove l'imputato abbia formulato richiesta di pena sostitutiva, il giudice di secondo grado è tenuto a dar conto delle ragioni per le quali non sussistono i presupposti per l'applicazione della stessa, mediante un motivato riferimento agli indici individuati dall'art. 133 c.p.

Sez. IV, sentenza 24 ottobre 2023 – 13 febbraio 2024, n. 6282, Pres. Dovere – Rel. Cirese.

Condanna a pena sostitutiva - Sospensione del processo ai sensi dell'art. 545-bis, co. 2, c.p.p. - Valutazione discrezionale - Sussistenza - Sindacabilità in sede di legittimità - Esclusione - Condizioni - Ragioni.

In tema di condanna a pena sostitutiva, la sospensione del processo per l'acquisizione di informazioni utili a decidere sulla sostituzione della pena detentiva, oltre che sulla scelta di quella sostitutiva più adeguata al caso, di cui al comma secondo dell'art. 545-bis c.p.p., dipende da una valutazione discrezionale del giudice, il cui esercizio, se adeguatamente motivato, non è sindacabile nel giudizio di legittimità, come in generale previsto per la valutazione dei criteri dettati dall'art. 133 c.p. ai fini della determinazione della pena.

Sez. VI, sentenza 14 febbraio 2024 – 23 febbraio 2024 n. 8115, - Pres. Di Stefano – Rel. Pacilli.

Giudizio abbreviato – Art. 442 c. 2 bis c.p.p. – Applicazione retroattiva novella normativa – Inapplicabilità.

Il novello art. 442, c. 2 bis c.p.p. non si applica retroattivamente ai procedimenti penali pendenti in fase di impugnazione né a quelli definiti con sentenza divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore del D.Igs. n. 150/2022, essendo soggetto al principio *tempus regit actum*. Ciò non viola il principio di retroattività della *lex mitior*, che riguarda le sole disposizioni che definiscono i reati e le pene, che li sanzionano (mentre l'art. 442, c. 2-bis c.p.p. ha natura mista, cioè processuale e sostanziale), né quelli di eguaglianza e di responsabilità penale, in quanto il trattamento sanzionatorio difforme tra chi nel corso del primo grado ha optato per il rito dibattimentale e colui che, invece, ha chiesto il giudizio abbreviato e poi non ha presentato impugnazione avverso la relativa condanna non può essere percepito come ingiusto, in quanto conseguenza di diverse scelte processuali.

Sez. VI, sentenza 10 gennaio 2024 – 8 febbraio 2024 n. 5637, - Pres. De Amicis – Rel. D’Arcangelo.

Giudizio di appello – Art. 601 c.p.p. – Inosservanza dei termini - Rinvio dell’udienza – Notifica ordinanza di rinvio – Necessità.

In tema di giudizio di appello, in caso di rinvio dell'udienza per inosservanza del termine dilatorio per comparire di cui all'art. 601, c. 3, c.p.p., tempestivamente eccepita dal difensore, non è sufficiente il rinvio del processo ad altra udienza con la concessione per intero di un nuovo termine di venti giorni, ma è necessario, a pena di nullità, che l'ordinanza di rinvio venga notificata all'imputato non comparso, non potendosi lo stesso considerare rappresentato dal suo difensore.

La rappresentanza dell'imputato da parte del difensore si configura, infatti, soltanto nel caso di assenza - come in precedenza esisteva per il solo caso della contumacia - ma la nullità della notifica della citazione per mancato rispetto del termine a comparire non consente di ritenere effettuato quel necessario controllo sulla regolare costituzione delle parti che è oggi propedeutico alla possibilità di procedere in assenza dell'imputato.

Sez. VI, sentenza 23 gennaio 2024 – 23 febbraio 2024 n. 8110, - Pres. Di Stefano – Rel. Amoroso.

Giudizio di appello – Art. 601 c.p.p. – Richiesta dell'imputato di partecipazione - Applicabilità del rito ordinario.

Nel giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid19, la richiesta dell'imputato di partecipazione personale all'udienza determina l'applicazione del rito ordinario, non essendo necessaria la richiesta di discussione orale da parte del difensore ove sia stato l'imputato a manifestare la volontà di partecipare all'udienza. L'art. 23-bis della legge n. 176/2020, espressamente dedicato al processo penale di appello - la cui applicazione è stata prorogata per le impugnazioni proposte fino al quindicesimo giorno successivo al 31 dicembre 2023 ex art. 17 del D.L. n. 75/23, convertito con modificazioni dalla L. n. 1129/23, e da ultimo con il D.L., n.215/23 per le impugnazioni proposte fino al 30 giugno 2024, attraverso la modifica della norma transitoria di cui all'art. 94, c. 2, del d.lgs n.150/22 - prevede infatti che, ad eccezione dei casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ex art. 603 c.p.p., le udienze di appello si celebrano in camera di consiglio, senza la partecipazione del pubblico ministero e dei difensori, salvo che le parti private o il pubblico ministero espressamente richiedano la discussione orale ovvero che l'imputato manifesti la volontà di comparire.

Sez. IV, sentenza 9 gennaio 2024 – 1 febbraio 2024, n. 4342, Pres. Piccialli – Rel. Mari.

Impugnazioni – Appello avverso sentenza pronunciata dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 – Art. 581, co. 1-ter, c.p.p. - Applicabilità all'imputato detenuto per altra causa - Esclusione.

In tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che richiede, a pena di inammissibilità, il deposito della dichiarazione o dell'elezione di domicilio unitamente all'atto d'impugnazione, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, non trova applicazione nel caso in cui l'imputato impugnante sia detenuto, pur se per altra causa.

Sez. VI, sentenza 9 novembre 2023 – 1° febbraio 2024 n. 4633, - Pres. Criscuolo – Rel. Vigna.

Impugnazione – Trasmissione atto tramite PEC – Art. 87 bis D. Lgs 150/22 - Utilizzo indirizzo PEC indicato DGSIA ma non designato per la ricezione dell'atto ma riferibile allo stesso ufficio – Inammissibilità dell'impugnazione – Insussistenza.

L'art. 87-bis, c. 7, del D. L.vo n. 150/2022 prevede, alla lettera c), l'inammissibilità dell'impugnazione quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato. Pertanto, fermo restando che deve trattarsi di indirizzo indicato nel provvedimento del Direttore Generale per i sistemi informativi automatizzati, non si verifica inammissibilità se l'atto d'impugnazione sia inviato non all'indirizzo specificamente designato per la ricezione, ma ad altro indirizzo PEC dello stesso ufficio.

Sez. VI, sentenza 16 gennaio 2024 – 15 febbraio 2024 n. 7020, - Pres. Fidelbo – Rel. Tripiccione.

Impugnazioni -Art. 581 c. 1 ter c.p.p. – Imputato giudicato in presenza – Dichiarazione e/o elezione di domicilio – Necessità.

La disposizione di cui all'art. 581 c. 1 ter c.p.p. si applica anche nel caso in cui l'imputato impugnante sia stato giudicato in presenza.

(la decisione su richiamata si pone in contrasto con la sentenza [Sez. II, sentenza 11 gennaio 2024 – 22 febbraio 2024 n. 8014, - Pres. Beltrani – Rel. Borsellino](#)).

Sez. II sent. 19 gennaio 2024 – 16 febbraio 2024 n. 7140 Pres. Beltrani, Rel. Pellegrino.

Impugnazioni – Procedimento trattato in sede di legittimità con il cd. rito Covid – Documenti nuovi o non presenti in atti che la difesa intende produrre per chiederne l'acquisizione a fini decisori – Termine per la trasmissione a mezzo pec alla cancelleria della Corte di cassazione – Indicazione – Ragioni.

Nel procedimento trattato, in sede di legittimità, con il cd. "rito Covid", i documenti nuovi o comunque non presenti in atti che la difesa intende produrre al fine di chiederne la formale acquisizione per la loro utilizzazione a fini decisori devono essere trasmessi alla cancelleria della Corte di cassazione, a mezzo posta elettronica certificata, improrogabilmente "entro il quinto giorno antecedente l'udienza", in quanto tale termine, previsto ex art. 23 comma 8 d.l. 28 ottobre 2020 n. 37, convertito – in parte qua senza modificazioni – nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, per il deposito delle conclusioni (e più favorevole di quello di "quindici giorni prima dell'udienza" previsto dall'art. 611 c.p.p. nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della novella di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 per il deposito di motivi nuovi e memorie) ha natura generale, in assenza di una specifica disciplina riguardante le produzioni documentali.

Sez. I sent. 19 gennaio 2024 – 22 febbraio 2024 n. 7882, Pres. Rocchi, Rel. Aprile.

Impugnazioni – Revisione – Prove preesistenti ammesse ma non valutate – Prova nuova – Nozione.

È ammissibile la richiesta di revisione fondata su prove preesistenti, già ammesse nel giudizio e non acquisite per successiva rinuncia della parte atteso che, a norma dell'art. 630 co. 1 lett. c) c.p.p., per "prove nuove" debbono intendersi non solo quelle sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite ovvero acquisite ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice (*Anche trattandosi di un testimone non esaminato nel corso del giudizio di merito, a cagione della rinuncia fatta dal pubblico ministero, afferma la Corte che non vi è una sostanziale preclusione all'esame di esso in sede di revisione, pertanto, l'opera di interpretazione della prova è stata censurata perché compiuta in via anticipata come una valutazione di merito della stessa*).

Sez. I sent. 13 febbraio 2024 – 16 febbraio 2024 n. 7189, Pres. Boni, Rel. Magi.

Impugnazioni – Ricorso per cassazione – Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto – Presupposti logico giuridici.

Il particolare strumento dell'art. 625 *bis* c.p.p. è teso a porre riparo alla particolare patologia estrinseca dello sviamento del giudizio solo quando la decisione oggetto del rimedio sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita e ciò possa desumersi *ictu oculi*, o ancora, lì dove per una vera e propria svista materiale (disattenzione di ordine meramente percettivo) sia stato omesso l'esame di uno specifico motivo di ricorso, dotato del requisito della decisività (*Il Collegio ha osservato che, nel caso di specie, ad essere evidente e rilevante è l'omesso esame del secondo motivo di ricorso dell'originario atto proposto da uno dei due difensori, i cui contenuti, al di là delle valutazioni che verranno sviluppate in fase rescissoria, non risultano assimilabili a quelli introdotti con i motivi di critica redatti dal codifensore trattandosi, pertanto, di un punto obiettivamente rilevante nella economia complessiva della decisione, il che rende necessaria — per le considerazioni espresse sopra — l'apertura della fase rescissoria*).

Sez. I sent. 19 gennaio 2024 – 22 febbraio 2024 n. 7885, Pres. Rocchi, Rel. Aprile.

Impugnazioni – Ricorso per cassazione – Specificità del ricorso – Requisito di ammissibilità.

La mancanza di specificità del motivo di ricorso per cassazione va ravvisata anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di a-specificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità della impugnazione (*La Corte ha respinto il ricorso con dichiarazione di inammissibilità dello stesso in quanto il difensore, a parere del supremo collegio, ha omesso completamente di criticare le logiche conclusioni cui sono giunti i giudici del riesame sulla base delle convergenti dichiarazioni testimoniali delle persone offese e degli altri testi oculari nonché delle parziali ammissioni degli indagati i quali si sono semplicemente limitati a dedurre, senza alcun substrato probatorio o indiziario, l'ipotesi della difesa legittima, omettendo di considerare che proprio loro hanno attirato le vittime nell'androne dell'abitazione dove li hanno accoltellati, uccidendone uno e ferendo gravemente gli altri due*).

Sez. I sent. 24 gennaio 2024 – 22 febbraio 2024 n. 7865, Pres. Casa, Rel. Mele.

Impugnazioni – Ricorso per cassazione – Vizio di motivazione – Requisiti di ammissibilità.

Il vizio di motivazione, per superare il vaglio di ammissibilità, non deve essere diretto a censurare genericamente la valutazione di colpevolezza, ma deve invece essere idoneo ad individuare un preciso difetto del percorso logico argomentativo offerto dalla Corte di merito, sia esso identificabile come illogicità manifesta della motivazione, sia esso inquadrabile come carenza od omissione argomentativa; quest'ultima declinabile sia nella mancata presa in carico degli argomenti difensivi, sia nella carente analisi delle prove a sostegno delle componenti oggettive e soggettive del reato contestato. Le discrasie logiche e le carenze motivazionali eventualmente rilevate per essere rilevanti devono, inoltre, avere la capacità di essere decisive, ovvero essere idonee ad incidere il compendio indiziario, incrinandone la capacità dimostrativa (*Nel caso in esame, la Corte ha annullato la sentenza impugnata perché il ricorrente ha censurato l'omessa valutazione, da parte della Corte d'appello, di elementi probatori decisivi ai fini del giudizio di responsabilità, e specificamente, dei documenti prodotti dalla difesa dai quali sarebbe emersa la legittimazione dell'imputato a svolgere investigazioni private, avvalendosi del contestato, ma effettivamente rilasciato, rinnovo della licenza*).

Sez. II ord. 15 gennaio 2024 – 2 febbraio 2024 n. 4800 Pres. Petruzzellis, Rel. Messini D'Agostini.

Impugnazioni – Ricorso per cassazione proposto da difensore privo di specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza – Dichiarazione di inammissibilità senza formalità di procedura ex art. 610 comma 5 bis c.p.p. – Applicabilità.

Nel caso di ricorso per cassazione proposto, in violazione dell'art. 581 comma 1 *quater* c.p.p., da un difensore privo di specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla pronuncia della sentenza, è possibile dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione con procedimento *de plano* ai sensi dell'art. 610 comma 5 *bis* c.p.p.

Sez. II sent. 14 novembre 2023 – 15 dicembre 2023 n. 49959 Pres. Rago, Rel. Coscioni.

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni – Difetto di motivazione del decreto di autorizzazione o di proroga delle captazioni – Inutilizzabilità dedotta per la prima volta in sede di legittimità – Ammissibilità – Mancata trasmissione dei decreti dal tribunale del riesame – Onere di allegazione del ricorrente – Sussistenza.

In tema di intercettazioni, l'inutilizzabilità degli esiti delle operazioni captative derivante dalla mancanza di motivazione dei decreti di autorizzazione o di proroga, ove non eccepita dinanzi al tribunale del riesame, può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità ma è onere della parte che la

deduca allegare i decreti medesimi, nel caso in cui gli stessi non siano stati trasmessi al tribunale del riesame ai sensi dell'art. 309 comma 5 c.p.p. e, per l'effetto, non siano pervenuti alla Corte di cassazione.

[Sez. III sent. 25 gennaio 2024 – 28 febbraio 2024 n. 8669, Pres. Ramacci, Rel. Galterio.](#)

Misure cautelari – Giudicato cautelare – Ambito di operatività.

La preclusione processuale determinata dal cosiddetto "giudicato cautelare" opera solo nel caso in cui via sia stato un effettivo apprezzamento, in fatto o in diritto, del materiale probatorio e dell'imputazione provvisoria, non conseguendo tale effetto, invece, alle decisioni che definiscano l'incidente cautelare in relazione ad aspetti meramente procedurali.

[Sez. VI, sentenza 9 novembre 2023 – 5 febbraio 2024 n. 5096, - Pres. Di Stefano – Rel. Rosati.](#)

Misure cautelari - Impugnazione del P.M. – Art. 311 c.p.p. – Deposito memoria da parte del P.M. che ha proposto l'impugnazione – Irricevibilità dell'atto.

La legittimazione a proporre ricorso per cassazione, riconosciuta dall'art. 311, c. 1, c.p.p., a quell'ufficio del pubblico ministero non vale a fargli acquisire la qualità di parte del giudizio di cassazione, da cui discende la facoltà di presentare memorie, riconosciuta dall'art. 121, stesso codice. Semmai così fosse, invero, non troverebbe giustificazione razionale una sua legittimatio ad processum limitata, diversamente che per le altre parti, alla presentazione di memorie e non anche alla partecipazione all'udienza. In realtà, la parte del procedimento di cassazione, anche quando ricorrente sia una Procura della Repubblica territoriale, non è quest'ultima, bensì l'ufficio del Pubblico ministero: il quale, secondo la regola generale dell'art. 51, c. 1, lett. b), c.p.p. è costituito dalla Procura generale presso la Corte di cassazione.

[Sez. III sent. 17 gennaio 2024 – 28 febbraio 2024 n. 8664, Pres. Andreazza, Rel. Liberati.](#)

Misure cautelari reali – Impugnazioni – Possibilità di integrare in sede di riesame le ragioni dell'ordinanza genetica – Esclusione.

In sede di riesame avverso misure cautelari reali il tribunale non può integrare motivazioni assenti, essendo necessario che il provvedimento genetico di applicazione della misura o di convalida della stessa presenti una motivazione che, anche eventualmente attraverso la tecnica della redazione per relationem, dia conto degli elementi posti a fondamento del vincolo e di quelli a discarico rappresentati dalla difesa, al fine di consentire l'esercizio della funzione di controllo a cui il tribunale del riesame è deputato, nel rispetto dei parametri identificati dal combinato disposto degli artt. 324, comma 7, e 309, comma 9, c.p.p.

Sez. VI, sentenza 25 gennaio 2024 – 27 febbraio 2024 n. 8634, - Pres. Fidelbo – Rel. Villoni.

Misure interdittive – Art. 289 c.p.p. – Deposito atti indagine da parte del PM dopo interrogatorio imputato – Nuovo interrogatorio – Necessità.

L'interrogatorio preliminare all'emissione della misura della interdizione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, previsto dall'art. 289, c. 2, c.p.p., deve essere preceduto dal deposito di tutti gli atti posti a fondamento della richiesta di applicazione della misura al fine consentire all'indagato di estrarne copia e di approntare un'adeguata difesa; ne consegue che, qualora successivamente al suo espletamento, e prima dell'emissione del provvedimento del giudice, il pubblico ministero allegli ulteriori atti di indagine, siano essi o meno dipendenti dalle dichiarazioni rese dall'indagato, il giudice deve procedere ad un nuovo interrogatorio anch'esso preceduto dalla previa ostensione degli atti all'indagato ed al suo difensore, la cui mancanza determina la nullità per violazione del diritto di difesa.

Sez. IV, sentenza 9 gennaio 2024 – 1 febbraio 2024, n. 4359, Pres. Piccialli – Rel. Mari.

Notificazioni – Mancata consegna dell'atto notificando per rifiuto o temporanea assenza del destinatario - Perfezionamento della procedura notificatoria - Spedizione della raccomandata "informativa" - Insufficienza - Prova della ricezione - Necessità - Ragioni - Fattispecie.

In tema di notificazioni a mezzo posta, nel caso in cui l'atto notificando non sia consegnato al destinatario per il suo rifiuto a riceverlo ovvero per la sua temporanea assenza o per l'assenza o l'inidoneità di altre persone legittimate a riceverlo, non è sufficiente, per provare il perfezionamento della procedura notificatoria, la spedizione della raccomandata con la comunicazione dell'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale, ma è necessario che l'organo notificante dia dimostrazione dell'avvenuta ricezione dell'atto da parte del destinatario, garantendo solo tale adempimento la sua effettiva conoscenza dell'atto processuale e l'esercizio dei diritti di difesa. *(Fattispecie relativa alla notifica all'imputato di decreto penale di condanna, mediante immissione della cartolina nella cassetta postale e invio di comunicazione di avvenuto deposito, seguita da mancato ritiro dell'atto, in cui la Corte, ritenendo non perfezionata, in tali forme, la procedura notificatoria, ha censurato la decisione impugnata, che aveva dichiarato inammissibile, perché intempestiva, l'opposizione successivamente proposta dal difensore di fiducia).*

Sez. IV, sentenza 21 novembre 2023 – 1 febbraio 2024, n. 4353, Pres. Dovere – Rel. Ricci.

Procedimento per decreto - Opposizione - Rinuncia - Legittimità - Condizioni - Art. 460 c.p.p., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 - Formalità e condizioni.

L'opposizione al decreto penale di condanna ha natura di impugnazione, anche alla luce della nuova disciplina dell'art. 460 c.p.p., introdotta dall'art. 28, co. 1, lett. b), punto a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, purché intervenga prima dell'apertura del dibattimento e il decreto non sia già stato revocato. *(In motivazione, la Corte ha precisato che, ai fini della rinuncia all'opposizione, è necessaria la presentazione della ricevuta di pagamento, anche in misura ridotta, della pena pecuniaria e di un atto di rinuncia espressa, nelle forme di cui all'art. 589 c.p.p., che non ammette equipollenti e non può essere tacita).*

Sez. III sent. 26 settembre 2023 – 14 febbraio 2024 n. 6562, Pres. Galterio, Rel. Paziienza.

Procedimento per la restituzione delle cose sequestrate – Rimessione al giudice civile – Presupposto.

La rimessione al giudice civile ex art. 263 comma 3 c.p.p. postula l'esistenza di una contrapposizione di interessi che può non essere ancora sfociata in un giudizio civile, ma deve tuttavia risultare, per l'A.G. investita della richiesta di restituzione, concretamente ed attualmente rilevabile.

Sez. IV, sentenza 10 gennaio 2024 – 9 febbraio 2024, n. 5687, Pres. Di Salvo – Rel. Cappello.

Reato - Circostanze aggravanti in genere - Contestazione c.d. in fatto – Ammissibilità – Limiti.

In tema di circostanze aggravanti, la valutazione da operare al fine di ritenere la contestazione in fatto di un elemento circostanziale non espressamente richiamato nella imputazione, deve consistere in un'operazione complessa che non si ferma alla natura valutativa o meno dell'elemento non espressamente contestato, ma che tenga conto di tutti gli indicatori che l'imputazione contiene e di tutti gli elementi del caso specifico, con riferimento ai requisiti essenziali dell'atto che contiene l'accusa, alla valutazione del disvalore del fatto operata in primo luogo dal pubblico ministero e al recepimento che di esso ha fatto il giudice anche ai fini della commisurazione della pena. *(Fattispecie in cui la S.C. ha rilevato l'illegittimità della c.d. contestazione in fatto dell'aggravante di cui all'art. 625, co. 1 n. 7 c.p. ritenuta dai giudici del merito, i quali avevano dichiarato irrilevante la carenza della condizione di procedibilità sostenuta dalla difesa a seguito della riforma di cui al d. lgs. n. 150/2022, in ragione della quale il reato di furto contestato senza l'aggravante in questione era divenuto procedibile a querela).*

Sez. III sent. 24 ottobre 2023 – 14 febbraio 2024 n. 6575, Pres. Galterio, Rel. Semeraro.

Rescissione del giudicato – Effettiva conoscenza del procedimento – Atti sintomatici e di riferimento.

In tema di rescissione del giudicato, l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium, sicché non può desumersi dalla mera dichiarazione o elezione di domicilio operata nella fase delle indagini preliminari, quando ad essa non sia seguita la notifica dell'atto introduttivo del giudizio in detto luogo, ancorché a mano di soggetto diverso dal destinatario, ma comunque legittimato a ricevere l'atto.

Sez. IV, sentenza 23 gennaio 2024 – 5 febbraio 2024, n. 4934, Pres. Piccialli – Rel. Pezzella.

Sanzioni sostitutive di pene detentive brevi - Disciplina transitoria contenuta all'art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022 - Applicabilità in appello - Richiesta dell'imputato - Necessità - Termine finale di proposizione - Indicazione.

In tema di pene sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis c.p., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare non necessariamente con l'atto di gravame o in sede di "motivi nuovi" ex art. 585, co. 4, c.p., ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione d'appello.

Sez. IV, sentenza 9 gennaio 2024 – 1 febbraio 2024, n. 4336, Pres. Piccialli – Rel. Bruno.

Sanzioni sostitutive di pene detentive brevi - Omessa formulazione, da parte del giudice, dell'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, c.p.p. - Deducibilità in sede di impugnazione da parte del difensore - Condizioni.

In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il difensore che, nelle conclusioni o con richiesta formulata subito dopo la lettura del dispositivo, non abbia sollecitato l'esercizio, da parte del giudice, dei poteri di sostituzione delle pene detentive di cui all'art. 545-bis c.p.p. non può, in sede di impugnazione, dolersi del fatto che non gli sia stato dato l'avviso previsto dal co. 1 di tale disposizione.

Sez. III sent. 21 dicembre 2023 – 2 febbraio 2024 n. 4762, Pres. Galterio, Rel. Mengoni.

Sentenza – Differenza in ordine al termine per il deposito delle motivazioni tra quanto stabilito nel dispositivo e quanto poi riportato in sentenza – Prevalenza del dispositivo.

In caso di divergenza tra dispositivo e motivazione in ordine al termine per il deposito della sentenza, deve accordarsi prevalenza al termine indicato nel dispositivo letto in udienza, non essendo ammessa alcuna successiva modifica dello stesso se non mediante la procedura di cui all'art. 154, comma 4-bis, disp. att. c.p.p.

Sez. I sent. 14 febbraio 2024 – 28 febbraio 2024 n. 8796, Pres. Petruzzellis, Rel. Pardo.

Soggetti – Capacità e composizione del giudice – Collegi composti per giudicare i reati di cui all'art. 407 co. 2 lett. a) c.p.p. – Partecipazione dei giudici onorari – Divieto.

Il divieto, non derogabile, di destinazione del giudice onorario di pace a comporre i collegi che giudicano i reati indicati nell'art. 407 comma 2 lett. a) c.p.p., introdotto dall'art. 12 d.lgs. 13 luglio 2017 n. 116, determina una limitazione alla capacità del giudice ex art. 33 c.p.p., la cui violazione è causa di nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 c.p.p., in relazione all'art. 178 comma 1 lett. a) c.p.p., insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (*Poiché nel caso in esame si procedeva per il reato di rapina aggravata di cui al terzo comma dell'art. 628 c.p., la Corte ha accolto il ricorso dell'imputato ritenendo sussistere proprio il suddetto divieto stante l'inclusione della fattispecie nel comma secondo dell'art. 407 lett. a) n. 2 c.p.p.*).

Sez. I sent. 14 febbraio 2024 – 28 febbraio 2024 n. 8795, Pres. Petruzzellis, Rel. Minutillo Turtur.

Termini – Restituzione nel termine – Conoscenza legale e conoscenza effettiva del provvedimento – Impedimento alla proposizione della impugnazione.

La restituzione nel termine, come regolata dall'art. 175 c.p.p., pretende che l'adempimento, funzionale ad assicurare che l'imputato sia informato delle scadenze di trattazione del processo a suo carico, sia rispettoso del modello legale e validamente concluso, ma che si sia creata una divergenza tra conoscenza legale e conoscenza effettiva della decisione, tale da aver impedito la proposizione dell'impugnazione per un fatto non riconducibile alla volontà del condannato che abbia rinunciato a contestarla (*La restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale ai sensi dell'art. 175 c.p.p., afferma la Corte citando un precedente in termini, non implica la nullità della sentenza per omessa citazione dell'imputato se la notificazione della citazione al medesimo è stata regolarmente eseguita, atteso che nel procedimento di esecuzione, rileva, ai fini della predetta restituzione nel termine, la mancata effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario nonostante la regolarità formale della sua notificazione*).

E. Esecuzione penale e sorveglianza.

Sez. I sent. 24 gennaio 2024 – 22 febbraio 2024 n. 7888, Pres. Casa, Rel. Mele.

Esecuzione – Attribuzione degli organi giurisdizionali – Competenza del giudice della esecuzione rispetto a diversi titoli – Giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo – Radicamento della competenza – Momento di presentazione della domanda – Sussistenza.

Quando l'esecuzione riguarda più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. La competenza funzionale del giudice dell'esecuzione si radica al momento della presentazione della domanda e non subisce mutamenti per effetto del successivo passaggio in giudicato di altra sentenza di condanna, in ossequio al principio della *perpetuatio jurisdictionis*, e ciò anche laddove tale provvedimento non risulti ancora inserito nel certificato del casellario giudiziale (*Precisa la Corte che detto principio, di carattere generale in ambito esecutivo, prescrive che deve aversi riguardo esclusivamente al momento in cui la domanda dell'interessato perviene, mediante deposito o ricezione del plico raccomandato inviato per posta, nella cancelleria del giudice, senza che abbia rilievo l'anteriore deposito dell'atto nella segreteria del Pubblico ministero che concretamente cura l'esecuzione, valendo esso come mera sollecitazione al medesimo ad esprimere il proprio parere sull'istanza*).

Sez. I sent. 19 gennaio 2024 – 22 febbraio 2024 n. 7883, Pres. Rocchi, Rel. Aprile.

Esecuzione – Confisca – Istanza di revoca – Rigetto – Opposizione – Rigetto – Mancata celebrazione della udienza camerale – Nullità assoluta del provvedimento – Sussistenza.

In tema di confisca, l'opposizione avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca emessa dal giudice dell'esecuzione all'esito di udienza camerale, anziché *de plano*, deve essere decisa, a pena di nullità assoluta del provvedimento, previa instaurazione del contraddittorio tra le parti, ai sensi dell'art. 666 commi 3 e 4 c.p.p. (*Nel caso di specie, invece, il provvedimento di rigetto della opposizione presentata dal condannato, avverso il provvedimento che aveva respinto la richiesta di revoca della confisca, è stato emesso senza contraddittorio: esso è dunque affetto da nullità assoluta, a tacere del fatto che risulta pure privo di motivazione riguardo alle doglianze difensive*).

Sez. I sent. 21 novembre 2023 – 29 febbraio 2024 n. 8910, Pres. Boni, Rel. Mancuso.

Esecuzione – Incidente di esecuzione – Decreto di fissazione della udienza camerale – Oggetto della trattazione generico – Nullità del provvedimento *de quo* – Sussistenza.

In tema di procedimento di esecuzione, è affetto da nullità il decreto di fissazione dell'udienza camerale che contenga un'indicazione dell'oggetto della trattazione assolutamente generico, inidoneo a consentire al destinatario dell'avviso di cui all'art. 666 co. 3 c.p.p. di predisporre un'effettiva difesa (*Nel caso ora in esame, dagli atti emergeva che l'avviso notificato alle parti dal Tribunale di sorveglianza indicava genericamente, come oggetto della trattazione, soltanto «Incidente di Esecuzione», e non risulta che l'interessato e la difesa fossero stati informati circa la possibilità di trattazione, a tale udienza, anche della questione relativa alla inefficacia, ritenuta dal Magistrato di sorveglianza, del provvedimento di ammissione all'affidamento terapeutico, per incompatibilità fra quest'ultimo e la misura cautelare degli arresti domiciliari frattanto applicata nei confronti del prevenuto*).

Sez. I sent. 19 gennaio 2024 – 22 febbraio 2024 n. 7884, Pres. Rocchi, Rel. Aprile.

Esecuzione – Incidente di esecuzione – Doveri del giudice circa la verifica della corretta formazione del titolo esecutivo – Controllo della legittimità del decreto di latitanza e della procedura notificatoria.

In sede di incidente di esecuzione può essere dedotta la questione della validità del decreto di latitanza all'esclusivo fine di contestare la validità della notifica dell'estratto contumaciale e, conseguentemente, l'avvenuta formazione del titolo esecutivo (*Afferma la Corte che, nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione non poteva dichiarare inammissibile de plano la richiesta ex art. 670 c.p.p., ma doveva verificare la correttezza della notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza e, in quanto atto presupposto, la legittimità del decreto di latitanza emesso nei confronti dell'imputato*).

Sez. I sent. 23 gennaio 2024 – 28 febbraio 2024 n. 8788, Pres. Siani, Rel. Santalucia.

Esecuzione – Principio della unità del rapporto esecutivo – Cumulo di pene – Condizioni.

Il principio dell'unità del rapporto esecutivo, che mira ad evitare al condannato un possibile pregiudizio derivante dalla distinta esecuzione delle sanzioni penali irrogate per una pluralità di reati, è riferibile alle pene comminate per reati commessi prima dell'inizio della detenzione, mentre si deve procedere ad ulteriore cumulo, non più sottoposto alle limitazioni previste dall'art. 78 c.p., comprendente, oltre alla pena inflitta per il nuovo reato, la parte risultante dal cumulo precedente, non ancora espiata alla data del nuovo reato, solo qualora durante l'espiazione di una determinata pena o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato.

Sez. I sent. 24 gennaio 2024 – 22 febbraio 2024 n. 7886, Pres. Casa, Rel. Mele.

Sorveglianza – Ordinamento penitenziario – Trattamento differenziato ex art. 41 bis – Possibilità di cucinare al di fuori delle fasce orarie stabilite dal regolamento di istituto – Limiti – Ragioni.

La previsione di limiti alla possibilità di cucinare anche al di fuori delle fasce orarie, stabilite con il regolamento di istituto, costituisce un legittimo esercizio della potestà riconosciuta all'Amministrazione penitenziaria ai sensi dell'art. 36 lett. b) d.P.R. n. 230 del 2000, secondo cui «il regolamento interno disciplina gli orari relativi all'organizzazione della vita quotidiana della popolazione detenuta o internata» (*La Corte, nella sentenza che ci occupa, ha sviluppato il tema controverso ricordando che la Corte costituzionale, nel dichiarare illegittimo l'art. 41 bis comma 2 quater, lett. f), Ord. pen., limitatamente al divieto di cuocere cibi per i detenuti sottoposti al regime speciale, ha riconosciuto il corrispondente diritto a tali detenuti, senza mai affermare, neanche implicitamente, che costoro non debbano sottostare alle regole del carcere che disciplinano le modalità di esercizio del diritto stesso; ciò che risulta censurabile, in sede giurisdizionale, non è la previsione in sé di fasce orarie di cottura dei cibi per i detenuti sottoposti a regime speciale, bensì la mancanza di ragioni apprezzabili che giustifichino tali differenziazioni, con l'unica finalità di ottenere, attraverso di esse, una maggiore afflittività della detenzione nel regime speciale rispetto al regime comune).*

F. Misure di prevenzione.

G. Responsabilità da reato degli enti.